



## STATUTO\*

### DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA

Art. 1) Tra le parti costituite, è costituita una associazione Nazionale Culturale e Scientifica con la denominazione di: "A.I.C. Associazione Italiana esperti in infrastrutture Critiche", con sede legale in Roma presso il Dipartimento di Informatica Sistemi e Produzione dell'Università di Roma Tor Vergata - via del Politecnico n.1.

Art. 2) L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha per scopo quello di: promuovere e favorire in Italia le attività di ricerca, formazione, analisi, sensibilizzazione, consulenziali ed operative nell'ambito delle infrastrutture critiche, della loro sicurezza e delle loro interdipendenze.

A tal fine l'Associazione "A.I.C." si propone, nell'ambito dei suoi fini, di:

- a – promuovere la conoscenza e la divulgazione delle tematiche proprie delle infrastrutture critiche mediante riunioni e convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, visite tecniche, scambio di informazioni fra gli specialisti;
- b – promuovere la diffusione dell'informazione relativa alle tematiche delle infrastrutture critiche e della loro sicurezza mediante seminari, manifestazioni e giornate di studio;
- c - promuovere la ricerca scientifica e tecnologica su tematiche di interesse per le infrastrutture critiche mediante accordi con Università, Enti di Ricerca ed ogni altro soggetto operante nell'ambito delle infrastrutture critiche nonché partecipando a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali;
- d – sviluppare attività di formazione avanzata, pre- e post-laurea e formazione permanente su tematiche connesse con le infrastrutture critiche;
- e – collaborare con organizzazione governative, scientifiche e tecniche nazionali e internazionali operanti nei settori propri delle infrastrutture critiche;
- f – porsi quale soggetto di raccordo fra le diverse realtà industriali e di ricerca operanti o interessate alla tematica ed i decisori politici sia a livello nazionale che internazionale;
- g – pubblicare Newsletters, riviste, atti di riunione, monografie relative alle infrastrutture critiche ed a tematiche ad esse connesse;
- h – fornire attività consulenziali ad enti pubblici e ad operatori di infrastrutture critiche.

Art. 3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

---

\* Statuto emanato congiuntamente alla costituzione dell'Associazione con atto per notar Giancarlo Pollera in Roma il 19/7/2006 (Rep. N. 153800, Rac. N. 27292)

## PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a – dai proventi delle quote associative annuali;
- b – dagli introiti di manifestazioni, iniziative e attività svolte dall'Associazione;
- c – da eventuali contributi di privati o di enti, nonché lasciti o donazioni mobiliari o immobiliari.

Tale patrimonio potrà essere investito secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dovrà comunque essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché per il sostenimento delle spese di gestione dell'Associazione stessa, con tassativa esclusione, in ogni caso, di ripartizione fra gli associati.

Art. 5) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

## SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, ne fanno richiesta scritta e ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione siano in possesso di idonei requisiti professionali, etici, morali e sociali.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto e possono partecipare alle assemblee.

I soci dell'Associazione si dividono in:

- Soci Fondatori: sono persone fisiche che per primi hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci Ordinari: sono persone fisiche che, in regola con la quota sociale, possono partecipare alle assemblee con diritto di voto. Ogni socio rimarrà iscritto nel libro dei soci per tre mesi dalla scadenza dell'esercizio;
- Soci Collettivi: sono Società od Enti interessati agli scopi ed alle attività dell'Associazione, possono partecipare mediante un proprio rappresentante alle assemblee con diritto di voto. Ogni socio rimarrà iscritto nel libro dei soci per tre mesi dalla scadenza dell'esercizio;
- Soci Sostenitori: sono persone fisiche, Società od Enti che, in aggiunta alla quota sociale versano per i fini sociali ulteriori fondi a sostegno dell'Associazione e/o forniscono dei servizi. Hanno diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- Soci Onorari: sono persone fisiche che, per particolari benemeritenze acquisite nel campo in cui si inquadrano i fini dell'Associazione, vengono nominati dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota sociale obbligatoria.

Art. 7) La qualità di socio si perde:

- a – per dimissioni comunicate al Presidente dell'Associazione in forma scritta o mediante e-mail;
- b – per inadempienza agli obblighi nascenti dal presente Statuto ed eventuali regolamenti;
- c – per comportamento nocivo e comunque scorretto verso l'Associazione;
- d – per morosità nel pagamento della quota sociale decorsi tre mesi dalla scadenza dell'esercizio.

La perdita della qualità di socio deve essere in ogni caso dichiarata con delibera motivata del Consiglio Direttivo, adottata a maggioranza relativa dei voti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

## QUOTE SOCIALI

Art. 8) Le quote sociali verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e potranno essere versate in un'unica soluzione oppure rateizzate secondo le modalità previste dal Consiglio stesso. La quota sociale è riferita all'esercizio in corso al momento dell'iscrizione.

## ORGANI SOCIALI

Art. 9) Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- I due Vice Presidenti;
- Tesoriere;
- Collegio dei Revisori.

Gli incarichi non sono retribuiti.

Art. 10) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto ai soci.

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno.

Approva il bilancio e nomina il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, quando ne siano scaduti i rispettivi mandati o siano comunque venuti meno.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

Art. 11) L'esercizio del diritto di voto è riservato a tutti i soci. Ad ogni socio spetta un voto.

Solo le Società od Enti che sono Soci Sostenitori e/o Soci Collettivi dell'Associazione possono esercitare il diritto di voto a mezzo di delega con facoltà di subdelega.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci e delibera con la maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza relativa dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria è valida in prima e seconda convocazione con l'intervento dei soci previsti per l'assemblea ordinaria ma delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti.

Spetta all'assemblea ordinaria dei soci deliberare in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione del bilancio annuale;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- ed a quanto altro, per Statuto o norma di legge, sia di sua competenza.

Spetta all'assemblea straordinaria dei soci deliberare in merito: alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo composto da nove a venti membri dura in carica tre anni ed è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'assemblea dei soci.

I Consiglieri possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo potrà emanare specifici regolamenti per le varie attività svolte.

Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno:

il Presidente;

i due Vice Presidenti;

il Segretario;

il Tesoriere.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sia in un luogo fisico che nel cyberspace, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno. La convocazione di norma deve essere fatta in forma scritta, per fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di eccezionale urgenza potrà essere convocato con un preavviso di 3 (tre) giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se sono presenti almeno tre membri.

Art. 14) Al presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente adempie le sue funzioni il più anziano dei due Vice Presidente o il membro che da più lungo tempo fa parte dell'Associazione.

A parità di anzianità di iscrizione all'Associazione, prevale l'anzianità di età.

Art. 15) Il segretario esegue ed annota in apposito verbale le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Tesoriere sarà incaricato di curare le movimentazioni finanziarie, dovrà redigere un apposito libro cassa, predisporre i bilanci e illustrarli al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

Art. 17) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci. I Revisori dovranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, sia sui bilanci che sui depositi presso Enti o Istituti Bancari di pertinenza dell'Associazione.

In tal caso il Collegio dei Revisori riferirà del proprio operato direttamente all'Assemblea dei soci con apposita relazione.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18) Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento che dovrà comunque essere destinato ad Associazioni o Enti con scopi analoghi, che non abbiano fini di lucro.